



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

Il Comitato il Comitato previsto dagli Artt. 13 e segg. Disp.att. C.p.c. e dagli Artt. 67 e segg. Disp.att. C.p.p., nella seduta del 14 dicembre 2017, con particolare riferimento alla attività di CTU e perito nel campo della medicina legale ritiene necessario – oltre al requisito di base (comune a tutte le categorie professionali) della iscrizione all’Albo professionale da almeno due anni, ed alla conseguita specializzazione accademica – che il candidato dia dimostrazione di una lunga (almeno triennale) e consolidata esperienza professionale specifica nel campo della medicina legale, che deve essere necessariamente attestata non solo dalla pur indispensabile formazione accademica e scientifica, ma anche da una effettiva pratica, con la partecipazione diretta a tutte le indagini di carattere medico legale.

Ciò perché sia il perito che il consulente medico legale sono chiamati oggi, dopo la approvazione della legge n. 24/2017 a compiti di particolare delicatezza e complessità.

Giova rammentare che il primo comma dell’art. 15 della ora menzionata legge prevede in particolare che la consulenza tecnica d’ufficio sia sempre collegiale, essendo demandata ad **“un medico specializzato in medicina legale** e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.

Sempre il comma 1 dispone quindi che la scelta dei componenti del singolo collegio peritale debba avvenire “tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3” (ovvero negli albi tenuti dai singoli Tribunali) “in cui devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”.

Albi che il comma 3 dell’art. 15 dispone debbano essere aggiornati ogni 5 anni e che, in sede di revisione, ai sensi del comma 2 “devono indicare l’esperienza professionale maturata dai singoli esperti, [con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati]”.

Il Comitato intende pertanto, per il futuro, determinare, come requisito necessario, non solo il raggiungimento della specializzazione in medicina legale da almeno tre anni, ma anche, specificamente, una dimostrabile esperienza, di pari durata, in campo medico legale, maturata sia come consulente di parte, sia nelle strutture pubbliche in cui si svolge l’attività medico legale.